



P.G. n. 2023/16573 - Cl. 07/02

**GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA MERIDIANA PER GLI ANNI EDUCATIVI 2023/2024 – 2024/2025 E 2025/2026, RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI EDUCATIVI.**

**CAPITOLATO D’ONERI**

**CAPO I – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA GARA**

**Art. 1 – OGGETTO**

Il Comune di Casalecchio di Reno intende affidare in appalto la gestione del servizio educativo all’interno del nido d’infanzia comunale denominato “**Meridiana**” situato a Casalecchio di Reno, via Aldo Moro n. 15, con l’uso gratuito degli annessi locali.

I locali in questione sono vincolati, per tutta la durata del contratto, all’utilizzo come nido d’infanzia e altri servizi per l’infanzia.

I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere attivati a partire dall’anno educativo 2023/2024 e così di anno in anno sulla base del calendario educativo stabilito dal Comune di Casalecchio di Reno. Tale calendario prevede l’attivazione del nido d’infanzia indicativamente dall’ultima settimana di agosto con attività non frontali, l’apertura dell’anno educativo all’utenza nel corso del mese di settembre, con termine alla fine del mese di giugno dell’anno successivo; sono esclusi i periodi di chiusura per le festività pasquali e natalizie. L’Amministrazione si riserva l’attivazione di periodi di prolungamento del servizio, in particolare nel mese di luglio il nido dovrà essere garantito per gli utenti che ne facciano richiesta (attività integrativa estiva denominata “Luglio al nido”).

**Art. 2 – FINALITA’**

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e bambine, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose. Il servizio ha come finalità:

- a) la formazione e socializzazione dei bambini e delle bambine, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) la cura dei bambini e delle bambine che comporti un affidamento continuo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

L'Amministrazione comunale intende perseguire l'obiettivo di mantenere una rete di offerta alle famiglie di servizi per la prima infanzia, valorizzando le potenzialità progettuali dei soggetti privati, favorendo un utilizzo flessibile e ottimale della struttura di nido d'infanzia Meridiana.

L'uso gratuito dei locali del nido Meridiana ha come finalità specifica il contenimento delle rette che il soggetto aggiudicatario praticherà, per il servizio nido, ai residenti nel Comune di Casalecchio di Reno.

### **Art. 3 – DURATA**

La durata del contratto è fissata per 3 (tre) anni educativi, con opzione in capo all'Ente Committente di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni educativi ai medesimi patti e condizioni (salvo quanto previsto avanti sulla revisione prezzi), previo avviso da comunicarsi per iscritto al soggetto aggiudicatario almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Alla scadenza il rapporto sarà sciolto di diritto, senza necessità di disdetta.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a mesi sei, nelle more delle procedure per addivenire ad una nuova aggiudicazione dei servizi o ad una diversa valutazione sugli stessi da parte dell'Amministrazione comunale. Il soggetto aggiudicatario si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle medesime condizioni che saranno previste nel contratto, nessuna esclusa. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020.

### **Art. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La normativa di riferimento per le tipologie, i requisiti e le modalità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia è costituita dalla Legge Regione Emilia-Romagna n. 19/2016 e successive modifiche e integrazioni, recante ad oggetto "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000" e dalla Direttiva in materia di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1564/2017, recante ad oggetto "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016", nonché dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 704/2019 "Accreditamento nidi d'infanzia in attuazione della L.R. 19/2016".

## **CAPO II – NIDO D'INFANZIA MERIDIANA**

### **Art. 5 - CARATTERISTICHE DEL NIDO ED UTILIZZO IMMOBILE, ARREDI ED ATTREZZATURE**

La struttura del nido Meridiana è predisposta per la destinazione d'uso a nido d'infanzia. La planimetria dei locali oggetto di appalto è contenuta nella documentazione di gara. Essendo presente un locale cucina per lo sporzionamento dei pasti, il nido può essere destinato anche a bambini/e di età inferiore ai 12 mesi.

Il soggetto aggiudicatario avrà a disposizione, gratuitamente, per tutta la durata del contratto, i locali situati a Casalecchio di Reno, via Aldo Moro n. 15, dotati degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi, nello stato in cui si trovano.

La struttura verrà consegnata al soggetto aggiudicatario perfettamente funzionante mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal direttore dell'esecuzione del Comune di Casalecchio di Reno e dal Legale Rappresentante del soggetto affidatario del servizio. Al verbale sarà allegato

analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi.

**1. Arredi, attrezzature e strutture per il gioco:** il soggetto aggiudicatario del nido si impegna a mantenere la dotazione di arredi, esterni e interni, risultanti dall'inventario e dal verbale di consegna dei locali. Il soggetto aggiudicatario si impegna a mantenere gli arredi costantemente in buono stato e ad assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini e del personale impiegato all'interno del nido.

**2. Materiali di gioco e didattici:** il nido consegnato è dotato dei materiali di gioco e didattici già presenti. Il soggetto aggiudicatario potrà dotarsi di ulteriori materiali di gioco e didattici, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, che dovranno essere adeguati per sostenere il progetto pedagogico e attinenti alle aree di sviluppo del bambino e alle vigenti norme di legge. Se necessario dovranno essere rinnovati a carico del gestore e mantenuti in buono stato e puliti. In ogni momento dovrà essere garantito un utilizzo corretto degli stessi che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio.

**3. Pulizie e riordino dei locali:** dovranno essere garantite le pulizie dei locali, degli arredi e delle attrezzature e degli spazi e attrezzature esterne, secondo un programma di attività/piano di lavoro che preveda: le pulizie quotidiane e periodiche indicando modalità e procedure, la tipologia dei prodotti e le modalità d'uso dei detersivi e disinfettanti in dotazione. Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del personale. Il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare detersivi e detergenti le cui caratteristiche siano corrispondenti alle indicazioni del servizio AUSL del Distretto Reno, Lavino e Samoggia. Ad aggiudicazione avvenuta il soggetto aggiudicatario dovrà produrre le schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati. Tali schede dovranno essere approvate dai competenti servizi dell'AUSL del Distretto Reno, Lavino e Samoggia anche al fine di garantire l'idoneità dei prodotti al particolare impiego al quale dovranno essere destinati all'interno del servizio di nido. Sono a carico del gestore anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie e che potranno essere svolte dal soggetto aggiudicatario avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche di ditte esterne qualificate.

Alla scadenza del contratto il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Sarà a carico del soggetto aggiudicatario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Amministrazione comunale, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione, più avanti disciplinata nel presente Capitolato, per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati ovvero al costo di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il soggetto aggiudicatario, in relazione a quanto riscontrato durante la sua attività di controllo e manutenzione dello stato degli immobili e attrezzature ha l'obbligo di informare il Comune in merito ad ogni esigenza rilevata e non risolta e a tutte quelle situazioni che dovranno essere necessariamente valutate dal competente Servizio del Comune.

Il soggetto aggiudicatario non può apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia senza prima aver acquisito la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale.

L'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico allegato al verbale di consegna non diventeranno di proprietà del soggetto aggiudicatario e, pertanto, non saranno assoggettabili a

sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del soggetto aggiudicatario stesso.

#### **Art. 6 – CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE**

Il servizio è attualmente autorizzato al funzionamento per una capienza di n. 42 (quarantadue) bambini/e di età compresa tra i 9 e i 36 mesi, con possibilità di iscrivere un numero di bambini/e superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 15%, come definito nella Deliberazione di Giunta regionale E.R. n. 1564/2017 - “Paragrafo 2.4”, fino ad un **massimo di n. 48 (quarantotto) bambini/e**.

Per l’anno educativo **2023/2024**, l’Amministrazione comunale ha stabilito con Deliberazione di Giunta n. 26/2023, esecutiva ai sensi di legge, di attivare presso il nido d’infanzia Meridiana **n. 44 (quarantaquattro) posti** (tempo pieno e/o part-time). Stesso numero di posti verrà attivato dall’Amministrazione per l’anno educativo 2024/2025.

A tale scopo l’Amministrazione prevederà, per l’intera durata del contratto, l’erogazione di un “**Voucher**” mensile a parziale abbattimento delle rette a carico delle famiglie, da erogarsi direttamente al soggetto affidatario del servizio.

Qualora l’Amministrazione, nel corso dell’anno educativo, dovesse esaurire la lista di attesa per l’accesso al nido d’infanzia la stessa potrà rimettere tale disponibilità al soggetto aggiudicatario che potrà procedere a ricoprire gli eventuali posti vacanti rivolgendosi al libero mercato con la precedenza agli utenti residenti a Casalecchio di Reno e alle famiglie che lavorano a Casalecchio di Reno. A questi utenti verrà applicata la retta per la frequenza privata.

Per gli anni educativi successivi al 2024/2025, l’Amministrazione ha previsto di attivare presso il nido d’infanzia Meridiana n. 40 (quaranta) posti (tempo pieno e/o part-time).

Il Comune si impegna a comunicare/confermare annualmente al soggetto aggiudicatario, entro il mese di maggio di ogni anno, il numero di posti riservati per l’anno educativo successivo.

L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di prevedere una diversa organizzazione del servizio, fermo restando il mantenimento del rapporto numerico educatore/bambino e l’allestimento spazi e materiali come definito dalla normativa vigente.

Gli standard minimi di erogazione del servizio nella struttura sono:

- a) calendario di funzionamento: di norma dal lunedì al venerdì, per 10 (dieci) mesi all’anno (da settembre a giugno) prevedendo per il mese di luglio l’attivazione del servizio “Luglio al nido” per gli utenti che ne facciano richiesta e secondo l’organizzazione definita dall’Amministrazione;
- b) orari di funzionamento: l’orario di funzionamento minimo per il servizio a tempo pieno è dalle ore 7:30 alle ore 16:30, mentre per il part-time è dalle ore 7:30 alle ore 14:00;
- c) flessibilità sul servizio di orario posticipato che potrà essere da un minimo di un’ora ad un massimo di ore due.

#### **Art. 7 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**

Per l’attivazione dei servizi presso il nido Meridiana, il soggetto aggiudicatario dovrà preventivamente ottenere l’autorizzazione al funzionamento ai sensi della Legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2016 e successive modificazioni e integrazioni, della Direttiva in materia di cui alla deliberazione di Giunta regionale E.R. n. 1564/2017 nonché impegnarsi, nei termini della normativa vigente, ad attivare e mantenere il percorso sull’Accreditamento come definito dalla deliberazione di Giunta regionale E.R. n. 704/2019.

Per un’ottimale programmazione da parte del soggetto aggiudicatario degli adempimenti finalizzati alla presentazione della domanda di autorizzazione, l’accesso ai locali sarà consentito dal momento dell’aggiudicazione, nelle more della sottoscrizione del contratto e del verbale di

consegna, esclusivamente per le rilevazioni necessarie alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a presentare domanda di autorizzazione al funzionamento entro 20 (venti) giorni dalla data di aggiudicazione efficace. Trascorsi i termini di cui sopra, l'Amministrazione comunale potrà revocare l'aggiudicazione senza necessità di messa in mora

#### **Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO – CLAUSOLA SOCIALE**

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad utilizzare i locali secondo la propria destinazione d'uso ed a gestire i servizi proposti con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del presente Capitolato e dell'offerta qualitativa ed economica presenta in sede di gara.

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga in particolare a:

- a) garantire il funzionamento del Servizio oggetto del presente Capitolato, con proprio personale e a mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini previsti dalla normativa regionale vigente, provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- b) garantire, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, la stabilità del personale, assicurando la continuità degli educatori assegnati al servizio per l'intera durata del servizio;
- c) assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione del servizio, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- d) assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;
- e) non far valere alcuna eccezione di sorta che comporti responsabilità per l'Amministrazione comunale per eventuali danni o furti;
- f) garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta, con riferimento anche al D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI";
- g) dare, in caso di sciopero dei propri operatori, preavviso al Direttore dell'Esecuzione, al fine di consentire un'adeguata comunicazione agli utenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;
- h) sottostare alle verifiche ed impegnarsi, per la parte di propria competenza, ad individuare soluzioni per superare le criticità che si dovessero evidenziare.

Sono inoltre a carico del soggetto aggiudicatario i seguenti oneri:

- a) oneri inerenti la sicurezza;
- b) tinteggiatura periodica delle pareti e verniciature varie, tinteggiatura finale da effettuarsi prima della riconsegna della struttura all'Amministrazione comunale;

- c) acquisto di pannolini e di materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, di biancheria, di vestiario del personale, di materiali igienici e di pulizia dei locali, oltre che di cancelleria;
- d) costi ed oneri del personale;
- e) fornitura dei pasti, attenendosi alle procedure HACCP, al rispetto delle tabelle dietetiche autorizzate dall'Azienda USL competente e le eventuali prescrizioni mediche in caso di diete particolari;
- f) la manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti;
- g) la pulizia dei locali, compresi oneri di disinfestazione e derattizzazione dei locali;
- h) le spese per la manutenzione del verde nelle aree di pertinenza;
- i) le tasse per lo smaltimento dei rifiuti;
- j) spese di assicurazione contro i furti, incendi e danni a terzi secondo quanto dettagliatamente previsto agli articoli successivi del presente Capitolato;
- k) presidio e coordinamento complessivo della struttura;
- l) spese per utenza telefonica (mantenendo la numerazione attuale, in subentro nel contratto di fonia del precedente gestore, titolare della linea) e linea dati;
- m) in generale ogni altro onere di gestione necessario al funzionamento del servizio, ad eccezione di quanto non espressamente a carico del Comune ai sensi del presente Capitolato.

E' inoltre a carico del soggetto aggiudicatario la **rilevazione della qualità** dei servizi, compresa la stesura del report, da effettuarsi a cadenza annuale sulla base di un questionario predisposto in accordo con l'Ente Committente. Il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre i report della rilevazione effettuata evidenziandone i risultati e presentarli entro il 31 maggio di ogni anno, con riferimento all'anno educativo in corso.

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico e previdenziale) stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi vigenti della Provincia di Bologna.

Per tutta la durata dell'affidamento l'Appaltatore dovrà essere in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri dipendenti, esonerando l'Ente Committente da ogni responsabilità nel merito.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Ente Committente l'elenco nominativo di tutto il personale incaricato sui servizi con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere comunicata per scritto all'Ente Committente. Tale elenco va trasmesso annualmente all'Ente Committente prima dell'inizio dell'anno educativo/scolastico.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso all'Ente Committente il curriculum professionale e contestualmente dovrà indicare la persona incaricata per conto dell'Appaltatore a svolgere le funzioni di referente per l'esecuzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previste dal Sistema dei valori e Codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), approvato dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2023.

Al fine di **promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato**, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e

di manodopera previste nel nuovo contratto, secondo le disposizioni dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il soggetto subentrante si obbliga ad acquisire prioritariamente tutto il personale impiegato dal soggetto cessante, garantendo la continuità del rapporto di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere. Si richiama in riferimento alle suddette prescrizioni l'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 276/2003 come novellato dalla Legge n. 122/2016. Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì al rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. e il soggetto aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. Qualora il soggetto aggiudicatario abbia forma cooperativa i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi. I regolamenti interni delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi e contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

#### **Art. 9 – FORNITURA DEI PASTI**

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'erogazione dei pasti (la colazione mattutina, il pranzo e la merenda per il servizio a tempo pieno, la colazione mattutina ed il pranzo per il servizio part-time o la merenda per il part-time pomeridiano).

**I pasti** dovranno essere adeguati alle esigenze dei bambini e somministrati nel rispetto delle migliori garanzie di igienicità e qualità, con particolare riferimento alle norme igienico – sanitarie previste dal D.Lgs. 193/2007 sull'HACCP, alle normative statali e regionali in materia ed agli standard definiti dall'Azienda USL – Distretto Reno, Lavino e Samoggia.

All'interno della struttura del nido d'infanzia Meridiana è presente una cucina adibita allo sporzionamento dei pasti e condivisa con l'adiacente scuola dell'infanzia. Essendo **le attrezzature e gli arredi di ristorazione** ivi presenti di proprietà della ditta "Melamangio S.p.A.", società a prevalente capitale pubblico e di proprietà anche dell'Amministrazione comunale, al fine di garantire il corretto uso degli spazi adibiti per la preparazione dello sporzionamento di entrambi i servizi scolastici ed educativi e di utilizzo degli stessi spazi da parte del personale della società Melamangio S.p.A., si invita il soggetto aggiudicatario del nido d'infanzia ad acquisire i pasti per i bambini/e iscritti presso il nido d'infanzia presso la ditta Melamangio S.p.A. che applicherà il prezzo stabilito in sede di apposita procedura di gara, già espletata, che per il 2023 è pari ad € 5,98 oltre IVA a pasto. Tali costi potranno essere adeguati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferito alla media dei dodici mesi precedenti, con decorrenza dal mese di settembre di ciascun anno educativo.

A tal proposito il soggetto aggiudicatario della sopra citata procedura dovrà provvedere alla stipula di apposito **contratto per la fornitura dei pasti** con la ditta Melamangio S.p.A..

Sarà a carico della ditta fornitrice dei pasti:

- a) l'erogazione dei pasti secondo garanzie di qualità certificate ISO 9001 ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Ai sensi dell'art. 16 lett. e) della L.R. 19/2016, le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto del D.P.R. 128/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
- b) la predisposizione dei menù e delle tabelle dietetiche che dovranno essere approvate dal competente servizio dell'AUSL con le modalità e nei termini di cui alla Direttiva regionale approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1564/ 2017 – punto 1.6;
- c) la fornitura di diete speciali nell'ambito del progetto dietetico definito e presentato dalle famiglie su certificazione del pediatra curante.

**Art. 10 – REFERENTE DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore, prima dell'attivazione del servizio, dovrà indicare all'Ente Committente il nominativo del proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto. Tale soggetto dovrà essere raggiungibile a mezzo cellulare e reperibile nelle fasce orarie di funzionamento dei servizi. Ove necessario l'Ente Committente può chiedere al responsabile di recarsi personalmente presso la sede del nido d'infanzia nei tempi necessari.

**Art. 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Restano a carico del Comune i seguenti obblighi:

- a) la corresponsione del pagamento del voucher mensile a parziale abbattimento delle rette a carico delle famiglie;
- b) la raccolta delle iscrizioni al servizio per i posti annualmente riservati;
- c) la messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del servizio in appalto, così come risultanti da apposito verbale di consegna;
- d) le spese di manutenzione straordinaria e di funzionamento dell'immobile sede del nido d'infanzia Meridiana;
- e) le spese per le utenze con l'esclusione dell'utenza telefonica e linea dati;
- f) le spese per l'assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendi, esplosioni, crolli, atti vandalici, furti ecc.;
- g) il sostegno degli alunni disabili certificati eventualmente inseriti nei servizi.

**Art. 12 – VIGILANZA E SUPERVISIONE DEI SERVIZI**

La titolarità dei servizi oggetto dell'appalto compete all'Ente Committente, che esercita funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'Appaltatore. Pertanto il Comune tramite il competente Dirigente/Responsabile o suo delegato avrà accesso ai servizi in ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme e condizioni di cui al presente Capitolato.

In specifico i Responsabili comunali potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- a) l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Capitolato;
- b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- c) anche con l'eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'Appaltatore, la qualità dei servizi sia sul piano organizzativo che delle attività educative;
- d) il rispetto dei diritti degli utenti;
- e) il consolidamento del gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto cittadino/utente/servizio.

**CAPO III – GESTIONE DEL SERVIZIO****Art. 13 – ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO EDUCATIVO**

La qualità delle proposte educative è legata all'organizzazione ed articolazione dell'ambiente, ai tempi e ai modi con cui vengono promosse e gestite dall'adulto. I momenti di cura quotidiana e di gioco rappresentano occasioni educative egualmente importanti, che devono essere pensate e modulate in relazione alla specificità dei bambini e nel contesto di un disegno complessivo in cui



ogni esperienza infantile possa trovare collocazione e significato. La varietà, la coerenza, la continuità e la significatività delle esperienze formative devono essere garantite nell'ambito di una progettazione delle proposte volte a promuovere autonomia e sviluppo del bambino e ad arricchire il patrimonio esperienziale.

### **Gli spazi tempi e i materiali**

L'organizzazione dello spazio educativo è legata alla necessità di coniugare il bisogno di intimità/sicurezza emotiva del bambino con l'esigenza di esplorazione/scoperta. In questo senso lo spazio si qualifica come luogo intenzionalmente connotato, accogliente, accessibile, leggibile e differenziato funzionalmente. L'organizzazione dello spazio deve favorire e sostenere la molteplicità e la qualità delle relazioni, valorizzare la dimensione del piccolo gruppo e attribuire un'attenzione particolare alla possibilità che il bambino possa ricostruirvi una sua sfera privata e personale.

Nell'organizzazione degli spazi si dovrà avere cura di:

- a) assicurare al bambino la possibilità di poter autonomamente usufruire di spazi e materiali in funzione delle sue competenze;
- b) identificare con ordine e coerenza gli spazi, anche in funzione dell'uso ad essi destinato;
- c) strutturare una pluralità di zone ben definite che offrano stimolo allo sviluppo delle diverse competenze e opportunità di gioco.

L'organizzazione del tempo quotidiano è connessa all'esigenza di temperare i tempi e i ritmi del bambino con quelli dell'istituzione. La scansione temporale della giornata deve presentare una struttura regolare che consenta al bambino di trovare dei punti di riferimento stabili e di situarsi in un contesto temporale riconoscibile e prevedibile. L'attenzione per un tempo disteso, per una graduale gestione delle transizioni e per la continuità e coerenza delle proposte, sono criteri che devono essere considerati nell'organizzazione del tempo educativo

La **giornata** va quindi pensata con l'obiettivo di dare un'organizzazione del tempo con struttura regolare e ricorsiva, in grado di tener conto dei bisogni dei bambini nonché la possibilità di personalizzare i ritmi quotidiani in relazione ai bisogni individuali del singolo bambino.

Il contesto educativo per la prima infanzia si qualifica come tale quando si propone come luogo di relazioni significative pensato per far sperimentare al bambino un clima di benessere e sviluppare senso di sicurezza, fiducia e autostima. Un contesto relazionale significativo è legato alla creazione di un clima sociale positivo tra gli adulti, i quali devono essere capaci di ascoltare e accogliere il bambino e sostenere la crescita delle sue capacità cognitive e relazionali.

Il sistema di **relazioni** si esprime nell'ascolto e nell'attenzione per il bambino, nella capacità di riconoscere i bisogni di dipendenza ed autonomia e di fornirgli aiuto e incoraggiamento. La gestione dell'ambientamento e dei momenti di routine, deve essere personalizzata, con attenzione per le differenze culturali, di genere ed interesse per le specificità e le preferenze di ogni bambino.

Va privilegiata la dimensione contenuta e la stabilità dei gruppi nello svolgersi delle diverse situazioni.

E' inoltre necessario prevedere forme di confronto e condivisione con le altre agenzie del territorio, il raccordo con la rete delle istituzioni del territorio tenendo conto della più ampia programmazione dei servizi in esso presenti.

### **Art. 14 – CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE**

L'Appaltatore si impegna a gestire i servizi e le attività in piena autonomia organizzativa, con personale e mezzi propri, senza gravare in alcun modo sulla struttura organizzativa dell'Ente

Committente e dando attuazione al “Progetto”, così come delineato nell’articolo successivo nel presente Capitolato e presentato in sede di gara (al quale l'Ente Committente si riserva, successivamente all'aggiudicazione di inserire integrazioni e/o modifiche non sostanziali).

L’Appaltatore individuerà una figura di responsabile con funzioni di **coordinamento operativo organizzativo e pedagogico** delle attività/servizi in oggetto del presente Capitolato, categoria “E”, che dovrà avere un costante rapporto con il coordinamento pedagogico dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. Questa figura avrà compiti di indirizzo e sostegno organizzativo/gestionale degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze. Tale figura rappresenterà anche il referente dei servizi per il Comune.

Il coordinatore pedagogico dell’Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia ha il compito di verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di definire le azioni correttive necessarie con indicazioni tecniche, osservazioni, momenti di programmazione con il personale dell’Appaltatore, etc.

Il coordinatore pedagogico del nido garantirà la programmazione educativa annuale secondo metodologie omogenee ai servizi comunali, promuoverà sul piano sociale e culturale le tematiche che riguardano l’educazione e la crescita dei bambini ed i bisogni delle famiglie, curerà il progetto di inserimento di tutti i bambini e le bambine e curerà il processo di inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali, progetterà gli interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi, manterrà i collegamenti con il gruppo di coordinamento pedagogico metropolitano e distrettuale.

Rientra nell'affidamento dei servizi oggetto di appalto la gestione dei **servizi ausiliari**. Per “servizi ausiliari” si intende lo svolgimento delle attività di pulizia degli ambienti e dei materiali dedicati alle attività educative e didattiche. Tale attività dovrà essere eseguita nel rispetto del progetto presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie, sia dell’area interna che esterna, in occasione di eventi programmati quali riunioni con i genitori, eventi con partecipazione delle famiglie (es. festa di fine anno) oppure eventi imprevedibili quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per guasti agli impianti, etc.

Per le operazioni di pulizia l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare prodotti, materiali e detergenti a norma di Legge ed in generale l’Appaltatore doterà il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari e ai sensi di legge facendosene carico direttamente.

Le pulizie dovranno essere eseguite a regola d’arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.

Il personale ausiliario dovrà anche collaborare con le educatrici di sezione nel momento del pasto con il compito di aiutare ad educare i bambini ad un corretto approccio al cibo, nel rispetto delle indicazioni del competente servizio Azienda USL di Bologna, Distretto Reno, Lavino e Samoggia e in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell’igiene prescritte dal D.Lgs n. 157/1997.

Al personale collaboratore ausiliario è richiesta la collaborazione alla gestione del momento del pasto pertanto è fatto obbligo all’Appaltatore di far sì che il personale ausiliario acquisisca l’attestato di formazione per il personale alimentarista livello di rischio 1, ai sensi della L.R. 11/2003, rilasciato dalla competente Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Appaltatore, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

Tenuto conto della tipologia di servizio e della normativa vigente, la qualificazione e l’idoneità complessiva degli operatori rappresenta condizione imprescindibile, pertanto sia il personale

educativo sia quello ausiliario non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge statale 6 febbraio 2006 n. 38. Fatto salvo quanto previsto dalla predetta legge, le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fatto di non aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata).

Si ricorda che il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."

Il **personale educativo**, inquadrato nella categoria "D", deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi di infanzia di cui alla direttiva della Regione E.R. n. 1564/2017 e della Legge n. 2443 del 20 dicembre 2017 (Legge Iori). Inoltre il personale educativo dovrà possedere tutti i requisiti di carattere igienico-sanitario.

Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e rispettoso; essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio.

Il personale educativo deve adottare una metodologia di lavoro in equipe, essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca.

Al fine di rendere efficace la gestione delle attività educative e didattiche e di garantire la coerenza della proposta educativa, gli educatori dell'Appaltatore dovranno partecipare agli incontri periodici di coordinamento con il personale comunale e ai momenti di formazione predisposti nel piano formativo elaborato ogni anno educativo dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

All'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto un monte ore annuo individuale non frontale, almeno analogo a quello a cui si attiene il personale educativo del Comune (130 ore), alla formazione, agli incontri con le famiglie (colloqui individuali e incontri plenari), alla presenza nei collettivi di plesso e agli intercollettivi oltre che ad eventi organizzati dall'Ente Committente; per gli eventuali educatori part-time tale monte ore potrà essere ridotto in proporzione.

Il **personale ausiliario** assegnato sul presente appalto dovrà essere inquadrato, come "addetto all'infanzia con funzioni non educative", categoria "B". Il personale deve avere adempiuto alla scuola dell'obbligo ed essere in possesso dell'attestato di formazione obbligatoria previsto dalla Legge Regionale 11/2003.

Con riguardo al continuità educativa e sostituzioni, l'Appaltatore si impegna ad impiegare per il servizio e per la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nei servizi. In ogni caso, l'eventuale avvicendamento del personale per motivi diversi dalla maternità, nomina in ruolo in Ente Pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati, non potrà avvenire nel corso dell'anno scolastico. Il non rispetto di tale prescrizione comporterà l'applicazione della specifica penale prevista ai successivi punti.

Se e quando possibile, va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana con costi interamente a carico dell'Appaltatore.

In caso di assenza del personale titolare, per qualunque motivo, deve esserne garantita la sostituzione, fin dal primo giorno, quando sia necessaria al fine di garantire il mantenimento del rapporto educatori/bambini previsto dalla normativa regionale.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare anche per le sostituzioni figure con la stessa qualifica e profilo professionale. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo.

In caso di **sciopero del personale** dell'Appaltatore si applica quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali (Legge 146/1990 e Legge 83/2000). L'astensione dal lavoro è ammissibile se ed in quanto considerato servizio non indispensabile.

L'Appaltatore dovrà rispettare pienamente, nell'ambito delle vertenze sindacali all'interno dell'impresa, quanto previsto dalla Legge 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto all'Appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Nel caso di **assemblee sindacali** si dovrà rispettare il preavviso minimo previsto nella contrattazione di Settore.

L'Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese all'**aggiornamento professionale** di tutti gli operatori impiegati nel servizio.

Quanto ai **rapporti con l'utenza**, i servizi oggetto del presente appalto sono riservati a minori; vengono designati, pertanto, come utenti dei servizi i bambini iscritti ed i loro genitori.

Poiché l'inserimento del bambino si caratterizza come esperienza emotivamente complessa, che va mediata dagli educatori e dai genitori congiuntamente, sarà cura dell'Appaltatore:

- a) far precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali, fra genitori ed educatori, perché si stabilisca fra loro una reciproca informazione e conoscenza finalizzata ad una fattiva collaborazione;
- b) consentire la presenza di un genitore in sezione durante il periodo di inserimento, secondo modalità concordate con il Coordinatore Pedagogico e declinate nel piano di inserimento.

Per garantire il reale coinvolgimento dei genitori nell'ambito della programmazione educativa verranno effettuati incontri periodici, almeno due per ogni sezione nel corso dell'anno, per presentare, discutere e verificare la pianificazione e lo svolgimento delle attività educative.

Altre forme di partecipazione e coinvolgimento dell'utenza potranno essere previste e proposte in sede di presentazione del progetto, od anche nel corso del rapporto contrattuale, da parte dell'Appaltatore; le stesse potranno essere attivate una volta approvate dall'Ente Committente.

## **Art. 15 – PROGETTO**

Nell'organizzazione del contesto educativo, la qualità delle proposte è legata all'organizzazione ed articolazione degli ambienti nonché ai tempi ed ai modi con cui vengono promosse e gestite.

Il progetto, sotto l'aspetto pedagogico costituisce in particolare il documento in cui si definisce l'identità e la fisionomia pedagogica del servizio, declinandone gli orientamenti e gli intenti educativi di fondo, esplicitandone le coordinate di indirizzo metodologico.

Il progetto, sotto l'aspetto educativo traduce a livello operativo le intenzioni educative e le linee metodologiche descrivendo le ipotesi di lavoro concrete e flessibili che si attueranno.

Il progetto pedagogico/educativo costituisce quindi la parte qualitativa dell'offerta e rappresenta la pianificazione complessiva del nido che il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna ad attivare per valorizzare appieno sia la struttura che per dare risposta ai bisogni delle famiglie con bambini/e in età da nido.

Nel rispetto di dette finalità, la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi:

- a) sostenere la relazione interpersonale;
- b) garantire pari opportunità educative;
- c) favorire i percorsi di autonomia personale;
- d) perseguire un confronto costante con il contesto scolastico, sociale e culturale;
- e) prestare attenzione all'identità ed alla storia personale di ciascun bambino;
- f) curare le routines, con particolare riferimento al rispetto dei tempi del bambino e alle sue modalità di tipo comunicativo e relazionale;
- g) integrare i bambini con disabilità e/o con disagio;
- h) predisporre strumenti di monitoraggio, autovalutazione e documentazione delle attività svolte;
- i) curare le relazioni con i genitori, sia nella quotidianità sia nei colloqui e nelle assemblee;
- j) perseguire una modalità di lavoro improntata allo scambio ed al confronto con il personale comunale;
- k) progettare la continuità con la scuola dell'infanzia;
- l) redigere una corretta documentazione delle attività svolte;
- m) garantire la flessibilità nell'orario giornaliero di entrata e uscita dal nido Meridiana.

Si dovranno precisare in particolare nel progetto:

1) Progetto pedagogico - educativo:

- Modello pedagogico – educativo: quadro di riferimento teorico, finalità e obiettivi del servizio in risposta ai bisogni e alle potenzialità di crescita dei bambini;
- Linee pedagogiche sottese all'impostazione qualitativa del servizio, anche in riferimento all'ambiente, alle diversità culturali, alla presenza di bambini con disabilità e/o bisogni educativi speciali, con particolare attenzione alle dinamiche di relazione con le famiglie e alla costruzione di reti sociali;
- Organizzazione del servizio educativo: impianto organizzativo della giornata educativa;
- Organizzazione del servizio educativo: progetto per l'inserimento e l'ambientamento con evidenza concreta dei tempi, fasi previste, azioni di coinvolgimento dei genitori;
- Progettazione: schematizzazione di una proposta concreta di articolazione degli spazi sezione e modalità di svolgimento delle routines;
- Sistema delle relazioni: costruzione dell'alleanza educativa con le famiglie e iniziative di supporto alla genitorialità e modalità di raccordo per l'integrazione del servizio nel territorio.

2) Aspetti organizzativi:

- Gestione del personale educativo e del personale ausiliario: orario di lavoro, turnazione, modalità di sostituzione, ripartizione del monte ore dedicato alla formazione e alle attività di collettivo e di programmazione, formazione della sicurezza del lavoro. Misure per assicurare la continuità ed il contenimento del turn-over del personale, con riferimento a tutte le figure professionali previste all'interno del servizio che l'Appaltatore si impegna ad adottare per l'intera durata del contratto;

- Figure professionali impiegate nel servizio con particolare attenzione alle qualifiche possedute ed all'esperienza professionale acquisita nel settore educativo di prima infanzia (0 – 6 anni);
- Coordinamento pedagogico: qualificazione professionale (curriculum, anzianità ed esperienza maturata), monte ore assegnato per la gestione del servizio del presente appalto, eventuali ore destinate al coordinamento pedagogico in aumento rispetto al minimo individuato dall'Ente Committente senza oneri aggiuntivi per quest'ultima. Modalità di raccordo con il coordinatore pedagogico dell'Unione;
- Modalità e strumenti di valutazione della qualità del servizio: indicazione del sistema di controllo interno, modalità di rilevazione della qualità percepita, descrizione dei criteri e modalità della metodologia che viene utilizzata per auto-etero valutare la qualità dei processi e la loro coerenza con gli orientamenti pedagogici;
- Predisposizione di apposito atto di indirizzo per la prevenzione dei rischi da stress lavoro correlato: indicazione delle linee guida individuate;
- Raccordo tra l'Appaltatore del servizio e l'Amministrazione comunale.
- Modalità di recupero dei crediti.

### 3) Organizzazione generale dell'Impresa:

- Struttura organizzativa e solidità dell'azienda con riferimento a: Modello organizzativo, anzianità media di servizio dell'organico complessivo in forze alla data di scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, numero di dipendenti a tempo indeterminato in forze;
- Figure tecniche di supporto al servizio: complesso dei tecnici che fanno parte integrante dell'impresa o che con la stessa abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza (attività laboratoriali, di animazione, conduzione atelier...) a supporto di servizi analoghi;
- Certificazione UNI EN ISO 9001: possesso di un proprio sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 in corso di validità, il cui campo di applicazione sia relativo al servizio oggetto d'appalto, certificato da organismo accreditato.

La proposta per l'affidamento della gestione del nido d'infanzia Meridiana dovrà essere nel complesso congrua e attuabile in termini di compatibilità degli orari, e degli spazi, di rispondenza ai requisiti strutturali previsti dalla normativa regionale e igienico-sanitaria.

Il progetto pedagogico/organizzativo presentato dal soggetto aggiudicatario in sede di gara costituirà, insieme all'offerta economica, parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato con l'Amministrazione comunale.

### **Art. 16 – NORME SULLA SICUREZZA**

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 il soggetto aggiudicatario si impegna ad individuare e a comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione). Il datore di lavoro dovrà rilasciare una dichiarazione in cui comunica che il personale impiegato presso il servizio oggetto della gara ha preso visione ed è a conoscenza di:

- a) piano di evacuazione;
- b) norme generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e piano di emergenza;

- c) attrezzature di lavoro presenti presso la struttura, corredate da dichiarazione di conformità CE e da manuale d'uso e manutenzione, e delle modalità del loro corretto utilizzo;
- d) modalità e procedure relative al corretto utilizzo degli arredi presenti;
- e) ubicazione e modalità di funzionamento dei quadri elettrici, dei contatori di acqua e gas e delle relative valvole di intercettazione e chiusura;
- f) redazione del D.U.V.R.I. da consegnare all'Amministrazione comunale ed esporre presso la struttura in cui si svolgerà il servizio;
- g) DVR dell'organizzazione;
- h) elenco degli addetti alle squadre di emergenza ed evacuazione (antincendio, primo soccorso e gestione emergenza);
- i) attestati dei corsi di formazione effettuati dai dipendenti (generale, specifica, aggiornamento successivo, formazione antincendio e primo soccorso);
- j) protocollo sanitario;
- k) nominativo del RLS (ed attestati formazione: iniziale [32h] ed aggiornamenti successivi);
- l) nominativo Medico Competente;
- m) a seguito del conferimento dell'incarico sarà redatto un verbale di coordinamento committente-appaltatore in cui saranno riportati ulteriori dettagli sulla base delle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i..

Nel corso della gestione inoltre, per garantire un elevato standard di sicurezza, il soggetto aggiudicatario è tenuto a reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo.

Gli spazi utilizzati, gli arredi interni ed esterni e le attrezzature presenti presso i locali in cui si svolgerà il servizio di nido d'infanzia Meridiana sono conformi alla normativa vigente; in caso di manomissione o incuria sarà il soggetto aggiudicatario stesso a risponderne nei confronti dell'Amministrazione comunale, come dovrà rispondere nel caso in cui dovessero esservi degli incidenti ad un utente o al personale del nido da imputarsi a manomissione o incuria.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a formare il personale impiegato presso il servizio oggetto della presente gara in merito alla normativa antincendio e primo soccorso ed a elaborare una procedura per eventuali emergenze di tipo manutentivo e/o sanitario e a dichiararne l'avvenuta formazione ed informazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

#### **CAPO IV – ASPETTI ECONOMICI**

##### **Art. 17 – CORRISPETTIVI DOVUTI, VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E PAGAMENTI**

L'Amministrazione, per la gestione del nido d'infanzia Meridiana, corrisponderà al soggetto aggiudicatario la differenza tra la retta mensile per la frequenza al nido d'infanzia, che sarà stabilita in sede di gara, e la retta da corrispondere allo stesso da parte di ciascun utente, cd. **“Voucher”**. Tale corrispettivo verrà quindi calcolato come la differenza tra la retta per la frequenza del nido Meridiana stabilita in sede di gara e la retta risultante dall'attestazione I.S.E.E. presentata dagli utenti al momento della domanda di iscrizione, calcolata in base al sistema tariffario stabilito di anno in anno dall'Amministrazione comunale.

**La retta mensile posta a base di gara** per il servizio a tempo pieno fascia di età Medi e Grandi che potrà applicare il soggetto aggiudicatario per la frequenza del nido Meridiana è pari ad € **776,19 (IVA esclusa)**.

Il valore presunto della gara, tenendo conto dei n. 44 (quarantaquattro) posti (tempo pieno e/o part-time) riservati all'Amministrazione per i primi due anni educativi e dei n. 40 (quaranta) posti (tempo pieno e/o part-time) riservati per gli anni successivi e considerando la media storica delle rette mensili corrisposte nel quinquennio precedente, risulta pari ad € **2.117.446,32 (IVA esclusa)**, oltre ad oneri per la sicurezza quantificati in € 2.000,00 per ciascuna annualità e non soggetti a ribasso, come meglio specificato in dettaglio nel documento di gara denominato "Calcolo degli importi".

**Corrispettivo diretto degli utenti:** le famiglie dei bambini inseriti nei posti riservati al Comune presso il nido d'infanzia Meridiana corrisponderanno al soggetto aggiudicatario un corrispettivo mensile pari alla retta che, in funzione della situazione I.S.E.E. familiare, avrebbero corrisposto per la frequenza al nido comunale, con le modalità di pagamento indicate dal soggetto aggiudicatario e comunque successivamente alla frequenza mensile del servizio.

Al momento dell'inserimento il Comune comunicherà al gestore l'ammontare della retta per ogni utente. Per questi utenti saranno valide tutte le regole tariffarie (riduzioni, rinunce, ecc.) in vigore per gli utenti dei nidi comunali.

Nel caso di morosità di un utente, il soggetto aggiudicatario dovrà attivarsi per ottenere il recupero del credito tramite l'invio di solleciti per i pagamenti insoluti.

Al superamento di n. 2 (due) rette mensili insolute, il soggetto aggiudicatario, in accordo con il Comune, che si riserva di valutare la situazione dell'utente moroso, potrà essere autorizzato alle dimissioni dal servizio dell'utente moroso. In tal caso, l'Amministrazione, a seguito di rendicontazione semestrale delle morosità e dei tentativi di sollecito inviati da parte del soggetto aggiudicatario, procederà alla corresponsione a quest'ultimo delle n. 2 (due) mensilità non pagate e subentrerà così nella procedura di recupero del credito prevista dal Regolamento comunale di contabilità. Qualora a seguito della valutazione congiunta con i Servizi Sociali (ASC InSieme - Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia) non si proceda alla dimissione del bambino, l'importo dell'intera retta potrà essere sostenuto dall'Amministrazione comunale.

Qualora l'Amministrazione comunale, nel corso dell'anno educativo, dovesse esaurire la lista di attesa per l'accesso al nido d'infanzia la stessa potrà rimettere tale disponibilità al soggetto aggiudicatario che potrà procedere a ricoprire gli eventuali posti vacanti rivolgendosi al libero mercato con la precedenza agli utenti residenti a Casalecchio di Reno e alle famiglie che lavorano a Casalecchio di Reno. A questi utenti verrà applicata la retta per la frequenza privata e l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo. L'Amministrazione comunale non erogherà alcun corrispettivo per i posti non coperti o coperti attraverso l'utenza privata a partire dal mese successivo a quello in cui è formalmente libero il posto nido.

**Corrispettivo comunale per ogni posto riservato presso il nido d'infanzia Meridiana:** nel periodo di affidamento della gestione, il Comune corrisponderà al soggetto aggiudicatario un corrispettivo mensile pari alla differenza fra il prezzo mensile per ogni posto bambino determinato in sede di gara e la retta mensile dovuta dal singolo utente "Voucher".

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e verranno liquidate, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Ente previa verifica della corretta esecuzione della prestazione. Farà fede la data di arrivo sul sistema di fatturazione elettronica del Comune.

L'Ente Committente può rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore, o il rimborso di spese e il pagamento di penalità.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG comunicato dall'Amministrazione comunale.



In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Comune si applicano le disposizioni del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:

- a) alla verifica della regolarità contributiva del soggetto gestore, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) secondo le modalità previste dalla L. 266/2002 e successive modifiche e integrazioni;
- b) all'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui avanti;
- c) per i pagamenti superiori a € 5.000,00 anche alle verifiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008, il quale disciplina le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29.09.1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche e integrazioni.

In caso di contestazioni alla Ditta di inadempienze di cui ai successivi punti, i termini di pagamento previsti rimangono sospesi a decorrere dalla data di invio della comunicazione scritta da parte del Comune e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

I termini di pagamento sono altresì sospesi in caso di carenza di documentazione relativa ai precedenti punti a) e b) mentre nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto c) si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 18 – RETTE A CARICO DEGLI UTENTI**

Il soggetto aggiudicatario determina le rette mensili per la frequenza del nido d'infanzia Meridiana in base all'offerta economica presentata in sede di gara, riscuotendo direttamente dagli utenti le rette per il servizio offerto, secondo le modalità indicate al precedente articolo.

Per il servizio di nido d'infanzia presso Meridiana il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- a) a iscrivere prioritariamente presso il nido stesso i bambini risultanti dalla graduatoria stilata dal Comune di Casalecchio di Reno e comunicati al soggetto aggiudicatario dall'Amministrazione comunale a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia 0/3 anni conseguente al relativo bando d'iscrizione che annualmente viene predisposto;
- b) a praticare, per i bambini residenti, una retta ordinaria ridotta rispetto a quella praticata per i non residenti, conformemente a quanto offerto in sede di gara;
- c) ad applicare per il part-time una retta non superiore al 75% della retta del tempo pieno per le fasce di età Medi e Grandi;
- d) ad applicare per il tempo pieno per la fascia di età Piccoli una retta superiore al massimo del 4% della retta a tempo pieno per le fasce di età Medi e Grandi;
- e) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali ritiri dal servizio in modo che la stessa possa procedere all'inserimento di nuovi utenti.

#### **Art. 19 – REVISIONE DEI PREZZI**

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto. Potrà essere riconosciuto, a seguito di richiesta scritta, un aggiornamento dei prezzi legato alle variazioni significative relative all'applicazione di nuovi contratti di lavoro collettivi. In tale caso, il corrispettivo potrà essere aumentato, previa approvazione dell'Ente Committente, proporzionalmente agli aumenti verificatisi per la percentuale eccedente il 5% e limitatamente alla voce di costo oggetto

dell'aumento. L'onere di documentare l'aumento dei costi spetta all'Appaltatore all'atto di richiedere la revisione prezzi. L'eventuale richiesta dovrà essere presentata entro n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di rinnovo. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

## **CAPO V – ASPETTI CONTRATTUALI**

### **Art. 20 – GARANZIE DEFINITIVE**

A seguito dell'aggiudicazione del servizio, l'Appaltatore aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà costituire detta garanzia a favore dell'Ente Committente, in relazione all'importo del contratto da stipulare. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'Ente Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale.

L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la fideiussione di cui l'Ente Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

### **Art. 21 – RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI**

In relazione all'esecuzione dell'appalto e della prestazione del complesso delle attività e servizi (anche accessori e complementari) che ne formano parte come previsti dal presente capitolato, l'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) da qualsiasi causa derivanti, compresi quelli riconducibili alla proprietà, alla custodia, all'esercizio, alla conduzione e all'uso o alla detenzione di qualsiasi bene immobile e/o mobile, manlevando al riguardo l'Ente Committente e i rispettivi Amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto e durante l'espletamento delle attività e dei servizi che ne formano parte, l'Appaltatore si obbliga a stipulare oppure ad integrare eventuale contratto già esistente e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto (compresi eventuale rinnovo e/o proroga) una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO), la quale deve prevedere massimali di garanzia non inferiori a:

- a) RCT euro 5.000.000,00 per sinistro, euro 5.000.000,00 per persona ed euro 1.500.000,00 per cose (animali compresi);
- b) RCO euro 5.000.000,00 per sinistro, euro 2.500.000,00 per persona;

- c) essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni;
- d) ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto dell'affidamento;
- e) ricomprendere la responsabilità derivante all'appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (ad es. r.c. per danno cagionato da incapace – ex art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d'arte - ex art. 2048 c.c.);
- f) comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata.

Si richiede inoltre di prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- a) proprietà e/o conduzione dei locali, degli spazi, delle strutture, attrezzature, beni, giochi e quant'altro inerente l'attività, anche se consegnati, compresa manutenzione di tali beni ed aree verdi in genere, l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- b) committenza di lavori e/o servizi in genere;
- c) danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- d) danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- e) danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del gestore o da esso detenuti;
- f) danni da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti e/o inquinamenti connessi alla preparazione e/o somministrazione e/o distribuzione di cibi, bevande e alimenti in genere, manifestatisi sia in occasione della somministrazione e/o distribuzione, che successivamente;
- g) danni cagionati a terzi prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga), che partecipino alle attività oggetto dell'appalto, inclusa la loro responsabilità personale;
- h) danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga), che partecipino alle attività oggetto dell'appalto;
- i) danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- j) danni da inquinamento accidentale;
- k) l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico";
- l) l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;
- m) le malattie professionali;
- n) la "Clausola di Buona Fede INAIL".

**Polizza infortuni:** per infortuni sofferti dai minori, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate, gestite, indette, senza eccezione alcuna. La copertura deve essere operante anche qualora le attività vengano svolte all'esterno dei locali destinati ad ospitare l'attività assicurata, nonché in qualsiasi altro luogo all'uopo destinato. La copertura dovrà essere prestata per ogni assicurato e per sinistro nei termini seguenti:

- a) Morte € 100.000,00;
- b) Invalidità Permanente € 100.000,00;

- c) Rimborso spese mediche e farmaceutiche € 5.000,00;
- e dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni e prescrizioni tecniche:
- a) Invalidità permanente prestata con franchigia non superiore al 3%;
  - b) Tabella INAIL per il calcolo dell'invalidità permanente;
  - c) Supervalutazione dell'Invalidità permanente al superamento del 50%, con liquidazione del 100% del capitale assicurato;
  - d) Cure odontoiatriche e odontotecniche, protesi dentarie sino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro;
  - e) Acquisto lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da danno oculare o da infortunio, sino alla concorrenza di € 400,00 per sinistro.

Resta a carico dell'Ente Committente l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dai **locali** sede dell'attività oggetto dell'appalto - nonché dai rispettivi beni contenuti - ove la responsabilità per tali danni non sia imputabile all'Appaltatore né a soggetti dei quali lo stesso debba rispondere a norma di Legge.

I locali, strutture, mobili e altri beni affidati in comodato d'uso dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del soggetto gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del gestore stesso presso i locali del Comune e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Costituirà onere a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di Legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

L'esistenza e la validità della/e copertura/e assicurativa/e nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Ente Committente e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione. In caso di stipula di nuovo contratto assicurativo, in vigenza del presente appalto, lo stesso dovrà avere le caratteristiche minime sopra riportate in base alla tipologia di copertura assicurativa di cui trattasi, con obbligo in capo all'Appaltatore di inviare copia della polizza debitamente quietanzata e sottoscritta attestante la validità della stessa.

L'Appaltatore è tenuto a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

## **Art. 22 – PENALI**

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente (per ogni singolo evento):

- a) da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00 (per ogni evento e a seconda della gravità) comportamento scorretto o non adeguato nei confronti dell'utenza, tale da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale; il perdurare del comportamento scorretto o non adeguato o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla richiesta di sostituzione del personale interessato;
- b) da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00 (per ogni evento e a seconda della gravità) negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo potenziale, per i minori loro affidati;
- c) Euro 500,00 mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio (per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione);
- d) Euro 500,00 utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso dei requisiti richiesti in sede di gara (per ogni singolo operatore e per ogni giornata);
- e) da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00 (per ogni evento e a seconda del disagio creato all'utenza) inosservanza degli orari di apertura dei Servizi, per ogni ora, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- f) Euro 500,00 (per ogni educatore/docente) sostituzione definitiva degli educatori per motivi diversi da quelli indicati ai punti che precedono nel presente capitolato (maternità, nomina in ruolo in Ente pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati);
- g) Euro 500,00 inadempienza rispetto l'obbligo di mantenere in servizio l'organico dichiarato, non garantendo il rispetto dei rapporti adulti/bambino (per ogni unità di personale e per ogni giornata);
- h) Euro 500,00 inosservanza del calendario di apertura dei servizi (per ogni infrazione giornaliera);
- i) altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'Appaltatore, da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 4.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e a insindacabile giudizio dell'Ente Committente.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente Committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di rispondere entro n. 10 (dieci) giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fidejussione prestata. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro n. 10 (dieci) dalla comunicazione del suo utilizzo.

Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

### **Art. 23 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. le seguenti ipotesi:

- a) il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'Appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;

- b) gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- c) mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell'offerta tecnica;
- d) mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- e) impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato;
- f) casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell'esecuzione;
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- h) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- j) gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;
- k) subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio;
- l) mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, l'Ente Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **Art. 24 – RECESSO**

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolati ai sensi dell'art. 109 suddetto.

Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a n. 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Ente Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Ai sensi dell'art. 1 D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 25 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente Committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di

inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell'Ente Committente, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per il pagamento dei subappaltatori si fa riferimento al combinato disposto dall'art. 105 commi 10 e 13 e dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Appaltatore dovranno essere in forma elettronica.

#### **Art. 27 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore a tal fine si impegna:

a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;

a comunicare all'Ente Committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto;

a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG sulle fatture emesse nei propri confronti;

ad effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;

qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 28 – SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE)**

Il Comune di Casalecchio di Reno, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal PIAO, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessario per

l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Casalecchio di Reno, accessibile al seguente indirizzo: <https://casalecchio.segnalazioni.net>

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Casalecchio di Reno nei confronti dell'impresa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 29 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Si applica quanto disposto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 206 del medesimo decreto.

Per tutte le controversie tra Ente Committente e Appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

#### **Art. 30 – DOMICILIO DELLE PARTI**

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'Appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell'amministrazione digitale.

#### **Art. 31 – RINVIO NORMATIVO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

#### **Art. 32 – STIPULAZIONE**

L'affidamento della gestione del nido d'infanzia Meridiana sarà regolato da apposito contratto sottoscritto tra il soggetto aggiudicatario ed il Comune di Casalecchio di Reno nelle modalità di cui all'art. 27 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 175 del 19 dicembre 2002 e modificato con deliberazione n. 45 del 24 luglio 2008.

La stipulazione avrà luogo con modalità elettronica presso gli uffici comunali alla contemporanea presenza del contraente, del legale rappresentante del Comune e del Segretario Generale in veste di ufficiale rogante, previo appuntamento concordato con il Servizio Contratti dell'Ente;



Qualora l'aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito, il Comune fisserà un nuovo termine, notificato mediante PEC o Raccomandata con ricevuta di ritorno; il mancato rispetto anche di questo termine comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di maggiori danni.

### **Art. 33 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione comunale, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

Le principali voci che compongono le spese contrattuali connesse alla formalizzazione degli atti in forma pubblica amministrativa sono:

- a) Diritto fisso di originale, pari ad € 0,52 per ciascun atto;
- b) Diritti di scritturazione, pari ad € 0,52 per ogni facciata scritta di cui si compone l'atto da sottoscrivere;
- c) Imposta di bollo, attualmente nella misura di € 16,00 ogni 4 facciate scritte di cui si compone l'atto da sottoscrivere, con la precisazione che il contratto di appalto sottoposto a registrazione con procedura telematica sconta l'imposta di bollo fissa forfettaria pari ad € 45,00 (art. 1 comma 1-bis.1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972);
- d) Diritto proporzionale di segreteria sul valore economico dell'atto, c.d. diritto di rogito di cui alla Tabella "D" (nn. da 1 a 5) allegata alla L. 8.6.1962 n. 604 e s.m.i.;
- e) Imposta di registro, in misura fissa o proporzionale, a seconda del regime fiscale applicabile alla fattispecie contrattuale (il contratto oggetto ad I.V.A. sconta l'imposta di registro in misura fissa che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è pari ad € 200,00);

Per eventuali diritti a riduzioni e/o esenzioni, se spettanti per legge, sarà necessario far pervenire al Servizio Contratti dell'Ente, preventivamente alla stipula, un'espressa richiesta, a firma del legale rappresentante, contenente i riferimenti legislativi ed i documenti comprovanti tale diritto.

### **Art. 34 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

L'Aggiudicataria prende atto che i dati relativi al presente Capitolato saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013.

### **Art. 35 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Casalecchio di Reno.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Casalecchio di Reno e che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Dirigente dell'Area Risorse.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali,

comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Casalecchio di Reno relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

**IL RESPONSABILE**

**GIOVANNI AMODIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Allegati al Capitolato:**

- 1) Elaborati planimetrici
- 2) Sistema dei valori e Codice di comportamento